

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
*Comitato Regionale per le Comunicazioni*

|             |             |
|-------------|-------------|
| DELIBERA n. | 50/2013     |
| TITOLO      | 1.10.21/323 |
|             | 1.10.4      |
| LEGISLATURA | IX          |

Il giorno 30 agosto 2013 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il CORECOM dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

GIOVANNA COSENZA  
MARINA CAPORALE  
MAURO RAPARELLI

Presidente  
Componente  
Componente

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa PRIMAROSA FINI.

OGGETTO: ISTANZA DI RIESAME IN AUTOTUTELA DELLA DELIBERA N. 39/2013 DI DEFINIZIONE DELLA  
CONTROVERSIA XXX / TISCALI ITALIA X



## Il Comitato Regionale per le Comunicazioni

VISTA la l. 249/1997, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, c. 6, lettera a), n. 14 e c. 13;

VISTA la l. 481/1995, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTO l'art. 84 d. lgs 259/ 2003, recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTE la l.r. Emilia-Romagna 1/2001, in particolare l'art. 14, e la deliberazione del Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna 9/III/08;

VISTA la del. AGCOM 173/07/CONS "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l' "Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome", sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la "Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni", sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna in data 10 luglio 2009, e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA l'istanza depositata in data 2 agosto 2013 (prot. 32500/2013), con la quale la società Tiscali Italia X, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, avente sede legale in XXX, loc. XXX, ha chiesto al Comitato regionale per le Comunicazioni dell'Emilia-Romagna il riesame in autotutela della delibera n. 39/2013 di definizione della controversia tra XXX e H3G X;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTO il parere di regolarità amministrativa espresso dal Responsabile del Servizio, dott.ssa Primarosa Fini.

A voti unanimi

RITENUTO

che non sussistano, in fatto ed in diritto, motivi per una rivalutazione del proprio operato, poiché la delibera in contestazione ha correttamente indicato: l'esistenza di un contratto composto da



Viale Aldo Moro, 44 – 40127 – Bologna tel. 051 527 6377/6597 fax 051 527 5059  
corecom@regione.emilia-romagna.it  
PEC: corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it  
www.assemblea.emr.it/corecom



accettazione via internet e sottoscrizione cartacea da parte dell'utente; l'assenza di prove fornite dall'operatore in ordine alla corretta somministrazione del servizio, elemento preliminare rispetto a quello della presenza del modem nel domicilio dell'utente.

DELIBERA

- 1) il rigetto dell'istanza presentata da Tiscali Italia X;
- 2) la conferma della propria delibera n. 39/2013 di definizione della controversia tra XXX e Tiscali Italia X

La presente delibera è comunicata alle parti.

Il Segretario

Dott.ssa Primarosa Fini

La Presidente

Prof.ssa Giovanna Cosenza



Viale Aldo Moro, 44 – 40127 – Bologna tel. 051 527 6377/6597 fax 051 527 5059  
corecom@regione.emilia-romagna.it  
PEC: corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it  
www.assemblea.emr.it/corecom